

 <p>COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO</p>	<h1>COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO</h1> <p><i>Provincia di Oristano</i></p> <p>Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it web: www.comune.villasantantonio.or.it Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 00074670951</p>
---	--

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO
CHE OPERANO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Premesso che il Comune di Villa Sant'Antonio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02.02.2016 ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali al fine di disciplinare i rapporti Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

Richiamati:

- La delibera G.C. n. 55 del 11.09.2020 avente ad oggetto “assegnazione contributi alle Associazioni per le manifestazioni da svolgersi nel periodo giugno 2020 maggio 2021 - indirizzi;
- La determinazione n. 75 del 26.10.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento Albo Associazioni che operano nel territorio per l’anno 2020”;
- La determinazione n. 76 del 03.11.2020 avente ad oggetto “Concessione di contributi alle Associazioni che operano nel territorio anno 2020– Approvazione avviso e modulo di domanda”;

RENDE NOTO

che i soggetti interessati possono presentare istanza, entro e non oltre le ore **12:00 del 25 novembre 2020**:

per la concessione di contributi previsti dal “Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali” secondo quanto di seguito disciplinato e per le manifestazioni/attività che si svolgeranno nel periodo **giugno 2020-maggio 2021**

ART. 1 FINALITA’

Il presente avviso è finalizzato alla concessione di contributi ordinari per lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo per la Comunità locale, previa verifica che l’attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale;

Art. 2 DESTINATARI

Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico per le iniziative e le attività, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio comunale, in possesso di atto Costitutivo e Statuto regolarmente registrato, regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Associazioni che operano nel territorio comunale.

Art. 3 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse che il Comune di Villa Sant'Antonio intende destinare al parziale sostegno di progetti, adeguatamente documentati, che le associazioni intendono attivare nel periodo giugno 2020 – maggio 2021, ammontano a **euro 7.500,00** e saranno destinate a sostenere iniziative per le quali il Comune si fa carico di una parte dei costi, ritenendole meritevoli di sostegno pubblico.

Si precisa che l'adesione al presente avviso non impegna l'Amministrazione Comunale all'attribuzione dei contributi in oggetto.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante, secondo il modello allegato, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali e consegnata all'Ufficio Protocollo, a mano, entro le ore **12:00 del giorno 25 novembre 2020** corredata dalla seguente documentazione:

- a) programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
- b) preventivo delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
- c) dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
- d) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
- e) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;

Art. 5 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

L'accoglimento delle iniziative proposte avverrà nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Comunale che favorisce l'attività delle associazioni e dei comitati operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi e per la realizzazione di alti valori culturali, economici e sociali, secondo i principi ispiratori della Costituzione.

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad istruire le richieste di contribuzione pervenute valutandone l'ammissibilità.

La concessione del contributo è subordinata alla valutazione da parte dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle finalità delle iniziative proposte, alla tipologia degli interventi, alla continuità di attività gradite alla collettività e alla possibilità finanziaria dell'ente.

Nella disamina delle iniziative presentate L'Amministrazione dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambientale-naturale e della popolazione.

I contributi economici sono assegnati:

- a) privilegiando le iniziative coerenti con gli indirizzi approvati annualmente dall'Amministrazione o che comunque facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo dell'Amministrazione comunale;
- b) tenendo presente: - l'utenza destinataria dell'iniziativa - il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, - gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire - se la stessa gode di altre forme di finanziamento
- c) favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con gradimento della collettività.

La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Art. 6 SPESE AMMESSE e NON AMMESSE

Le spese ammissibili a contributo saranno esaminate sulla base delle singole iniziative proposte e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f) Spese non dettagliate in modo specifico;
- g) Oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- h) Oneri relativi ad attività di formazione;
- i) Oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- j) Oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività,
- k) Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- l) Rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
- m) L'imposta sul valore aggiunto (IVA), se detraibile;
- n) Ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da adeguata documentazione;

Art. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo economico potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:

- a) per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 50%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;
- b) a rendicontazione avvenuta.

Per ottenere l'anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta anche successiva all'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.

Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i.

ART. 8 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- copia delle fatture o ricevute fiscali (in originale) intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- ✓ i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- ✓ i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- ✓ le voci di spesa;
- ✓ l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione delle iniziative. In caso di presentazione del rendiconto oltre a 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa o del programma di attività ordinarie per la quale il contributo è stato concesso, il beneficiario non potrà accedere a ulteriori contributi nell'anno successivo.

Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'eventuale anticipazione corrisposta, salve cause di impedimento indipendenti dalla volontà dell'organizzatore a cause di forza maggiore.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività continuative per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Art. 9 DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Non sono ammesse le domande di contributo o altro beneficio presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando.

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Le Associazioni che usufruiranno dei contributi consentiranno l'accesso alla documentazione e atti in loro possesso, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii, che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di contributo.

Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Contro i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla comunicazione.

ART. 10 INFORMAZIONI

Per qualunque chiarimento sarà possibile rivolgersi a l'Assistente Sociale Nina Laura Casu - e-mail: ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it

Tutta la documentazione inerente il presente procedimento (Regolamento, avviso e modulistica) è scaricabile sul sito www.comune.villasantantonio.or.it.

Villa Sant'Antonio 03.11.2020

Il Responsabile del Servizio
Fabiano Frongia